

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

<p>Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2015</p>
--

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	4
Art. 2 - Istituzione del Tributo.....	4
TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI	4
Art. 3 - Soggetto attivo.....	4
Art. 4 - Presupposto e soggetti passivi.....	4
Art. 5 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo.....	5
Art. 6 - Base imponibile del tributo	7
TITOLO 3 – TARIFFE	9
Art. 6 bis - Determinazione della tariffa del tributo	9
Art. 7 - Articolazione della tariffa	9
Art. 8- Copertura dei costi del servizio	10
Art. 9 – Scuole statali.....	10
Art. 10 - Elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo	10
Art. 11 - Obbligazione tributaria.....	12
Art. 12 - Tributo giornaliero.....	12
Art. 13 - Tributo provinciale.....	13
TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	13
Art. 14 - Riduzioni e agevolazioni.....	13
Art. 15 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni	13
Art. 16 - Mancato svolgimento del servizio.....	14
TITOLO 5 – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE	14
Art. 17 – Obbligo di dichiarazione	14
Art. 18 - Riscossione.....	15
Art. 19 - Rimborsi.....	16
Art. 20 - Funzionario responsabile del tributo	17
Art. 21 – Verifiche ed accertamenti.....	17

Art. 22 – Sanzioni ed interessi.....	17
Art 23 - Somme di modesto ammontare	18
Art. 24 - Riscossione coattiva	18
Art. 25 - Contenzioso	18
TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 26 - Norma di rinvio.....	18
Art. 27 – Entrata in vigore	18
ALLEGATO 1 - TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione del Tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 e seguenti della L. n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI

Art. 3 - Soggetto attivo

3. Il tributo è dovuto al Comune per tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile, sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
6. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto parcheggi e specchi acquei in concessione;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo

Art. 5 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
 3. I locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali, a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti praticabili non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile, di norma, la presenza di persone o operatori;
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione (catg. Catastale A) che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di arredo e di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- locali classificati in catg. Catastale C e D privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto in costruzione, inabitabili, inagibili o oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, purchè tali circostanze siano confermate da idonea documentazione (rilascio di atti abilitativi o invio di comunicazioni equipollenti (SCIA)), limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri, dove non è possibile la presenza umana;
- legnaie interne o esterne;
- fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi in uso, e comunque locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi);

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri, l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 4 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- gli immobili ed uffici comunali;
- comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto in costruzione, inabitabili, inagibili o oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, purchè tali circostanze siano confermate da idonea documentazione (rilascio di atti abilitativi o invio di comunicazioni equipollenti (SCIA)), limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali relativi ad attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese, nel caso in cui i locali di cui all'oggetto siano privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- edifici, o loro parti, adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato ed i locali strettamente connessi all'attività del culto (es: sacrestia);

4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (che non può avere effetto retroattivo se presentata oltre le scadenze previste dal presente regolamento) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 - Base imponibile del tributo

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da

quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del d.l. 201/2011;

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Se vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione</i>
FALEGNAMERIA	35%
AUTOCARROZZERIA	35%
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	35%
GOMMISTA	35%
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	35%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	35%
LAVANDERIA	35%
PER ALTRE ATTIVITA' CON SMALTIMENTI DEI RIFIUTI SPECIALI A CARICO DEGLI UTENTI	10%

5. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione del tributo originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in con-

formità alla normativa vigente. Tale beneficio ha effetto dal primo giorno successivo a quello della data di presentazione della denuncia al protocollo del Comune di Gavorrano.

6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO 3 – TARIFFE

Art. 6 bis - Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa del tributo è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune o dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti - ATO e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti - ATO dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 7 - Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. Le tariffe sono articolate sulla base della categoria di attività con omogenea potenzialità di rifiuti (considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni

semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie), individuati dall'allegato 1) al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 8- Copertura dei costi del servizio

1. Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Dal costo deve essere detratta la somma attribuita al Comune ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248 del 31 Dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla Legge n.31 del 28 Febbraio 20108 relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
3. I costi per la gestione del servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti devono risultare dal Piano Finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 9 – Scuole statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 10 - Elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le **utenze non domestiche**, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO, al codice attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
2. Per le **utenze domestiche** occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove uten-

ze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. Devono inoltre essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf e badanti);
4. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero di componenti risultante dagli archivi anagrafici o dichiarato dal contribuente nella dichiarazione alla data di attivazione delle stesse;
5. Per le **utenze domestiche condotte da soggetti non residenti** nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetto non residenti, si assume come numero di occupanti quello dichiarato dall'utente o, in mancanza di tale dato e in fase di prima applicazione, seguendo il criterio di seguito indicato:

Mq calpestabili	n. unità occupanti
Da 0 a 45,00	1
Da 45,01 a 65,00	2
Da 65,01 a 80,00	3
Da 80,01 a 95,00	4
Da 95,01 a 110,00	5
Oltre 110,01	6

Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o da accertamenti specifici.

6. Per le unità abitative di proprietà o in usufrutto, uso o abitazione di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo che e' stata trasferita la residenza presso residenze sanitarie assistenziali o istituti sanitari, purché non locate o comunque non utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti e' fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità ed ha decorrenza dalla data sulla dichiarazione stessa se comprovabile con l'ufficio anagrafe od in caso contrario dalla data di protocollo apposta dall'Ente nella dichiarazione stessa e comunque non può avere effetto retroattivo se presentata oltre le scadenze previste dal presente regolamento.

7. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche fermo restando che tale situazione deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione e comunque non può avere effetto retroattivo se presentata oltre le scadenze previste dal presente regolamento.
8. Le cantine, autorimesse e altri simili luoghi di deposito, si presumono utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate, di proprietà, usufrutto od uso da persona fisica priva di utenza abitativa nel Comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 11 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 18.

Art. 12 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% . Il tributo è dovuto in base al tipo di attività svolta, indipendentemente dalla qualifica del soggetto, di cui all'art. 4 comma 2, che occupa o detiene i locali e/o le aree pubbliche o di uso pubblico.”;
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

8. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 12.
9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo sui rifiuti annuale.

Art. 13 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 - Riduzioni e agevolazioni

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Fuori dai centri abitati, si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio pubblico, tutti gli edifici, le attività produttive e le aree entro la distanza di 500 m dal luogo di conferimento (cassonetti stradali oppure luogo di deposito di sacchetti di rifiuti stabilito dal gestore). La distanza si misura sulla viabilità ordinaria dal luogo di conferimento all'inizio della strada privata di accesso, non soggetta ad uso pubblico, del luogo di produzione dei rifiuti.
2. Il tributo è ridotto del 60% se l'utenza è ubicata oltre 500 mt dal luogo di conferimento, come meglio specificato al precedente punto 1).
3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo ed ha decorrenza dalla data indicata sulla dichiarazione stessa e comunque non può avere effetto retroattivo se presentata oltre le scadenze previste dal presente regolamento.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, sarà applicata una sola agevolazione/riduzione corrispondente a quella di maggiore favore per il contribuente.

Art. 15 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni

1. Nei limiti e alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, al Consiglio Comunale è riservata la competenza a deliberare annualmente riduzioni o esenzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste nel presente regolamento, sia per le utenze domestiche che non domestiche, entro la data di scadenza prevista per l'approvazione delle tariffe.

Art. 16 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa.

TITOLO 5 – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 17 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano oppure tramite servizio postale, fax, PEC corredata da documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma precedente. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, n. civico interno ed esterno, in alternativa il piano dell'interno e destinazione dei locali, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero dei componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza;

f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

6. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TAR SU e Tares , opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione del Comune e sia, ove quest'ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine indicato al comma 3, tramite i modelli predisposti dal Comune stesso. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto dall'anno successivo a quello di effettiva cessazione se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine indicato al comma 3.

Art. 18 - Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente.

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio per posta elettronica certificata.

3. Il tributo, di norma, viene liquidato in quattro rate (30 aprile – 30 giugno – 30 settembre e 30 novembre), comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il numero delle rate e le scadenze possono essere modificate annualmente dalla Giunta comunale in relazione a specifiche esigenze di bilancio o operative. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno. La stessa cadenza del versamento della tassa, ovvero in 4 rate bimestrali, sarà effettuata anche nei casi di nuove occupazioni e subentri effettuati sulla base di denunce presentate entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione con decorrenza dalla data di invio del prospetto di liquidazione.
4. Nelle more dell'approvazione da parte dell'ATO Toscana Sud del corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti svolto dal gestore unico, e quindi nelle more della definizione del piano economico finanziario (PEF), si procederà alla riscossione di un acconto corrispondente all'80% di quanto dovuto da ciascun contribuente per la tassa rifiuti dell'anno precedente sulla base delle tariffe già approvate. L'acconto dovrà essere ripartito in 3 rate, da riscuotere il 30 Aprile, 30 Giugno, 30 Settembre. A tal fine saranno inviati appositi avvisi di pagamento con i moduli precompilati necessari per il versamento della tassa. Il saldo sarà inviato dopo l'approvazione del PEF e delle tariffe definitive.
Per il solo anno 2015 l'acconto dovrà essere ripartito in tre rate bimestrali con le seguenti scadenze: 30 Maggio, 30 Luglio, 30 Settembre.
5. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
6. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento in cui sono indicati importi, modalità e termini per il versamento.
7. Il Comune provvede alla verifica del corretto versamento degli importi indicati nell'avviso di pagamento di cui al precedente comma 6 e in caso di omesso o insufficiente versamento, provvede ad inviare sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il cui costo verrà posto a carico del contribuente, con obbligo di pagamento del tributo non versato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del sollecito.
8. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 19 - Rimborsi

1. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L.296/06, con decorrenza dalla data di versamento.

Art. 20 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso

Art. 21 – Verifiche ed accertamenti

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006 (commi da 161 a 170).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
4. Il Comune provvede inoltre alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata, dopo l'invio del sollecito di cui all'art. 18 – comma 7, la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 22 – Sanzioni ed interessi

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

2. Si applica per quanto non specificamente disposto con il presente regolamento la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Gli interessi si applicano nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie, secondo le modalità ivi stabilite.

Art 23 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno di tassa, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 24 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva verrà effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, comunque secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 25 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle entrate tributarie.

TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Allegato 1**UTENZE NON DOMESTICHE**

Categorie di tassazione	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club